



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1543/2026

Determ. n. 1364 del 08/10/2026

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 56 DI BORLA. CONCESSIONE STRADALE (N. 44/2026) PER REGOLAMENTARE E AMPLIARE FINO A M 8,80, UN ACCESSO CARRAIO ESISTENTE, NON CENSITO, AL 15+550 CIRCA IN LATO SINISTRO, NEL TERRITORIO COMUNALE DI VERNASCA..

IL DIRIGENTE

Premesso che, con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 9 del 29 aprile 2026, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità, Programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale e le connesse responsabilità;

Tenuto conto che in applicazione di quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) compete all'ente proprietario il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta relativi al Titolo II del medesimo, denominato "Della Costruzione e della Tutela delle Strade";

Considerato che, sulla scorta del provvedimento più sopra indicato, allo scrivente è stata assegnata, fra le altre, l'attività di rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta di cui sopra;

Vista l'istanza presentata dal Sig. Riccardo Binelli residente a Fombio (LO) in via Roma, 71 pervenuta all'Amministrazione in data 23/09/2026 prot. n. 25093, volta ad ottenere la Concessione relativa all'esecuzione dei previsti lavori di regolamentazione e ampliamento fino a m 8,80, dell'accesso carraio, già esistente (antecedentemente all'anno 1994), non censito, alla progressiva km 15+550 circa in lato sinistro, a servizio dei propri immobili (censiti al Foglio n° 32 Mappale n° 5456 del N.C.T. del Comune di Vernasca);

Dato atto che, sulla scorta della relazione tecnica redatta in data 06/10/2026 (depositata agli atti), l'istanza di cui sopra è accoglibile, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni generali e speciali riportate nel dispositivo del presente atto;

Visti altresì:

- a) il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni;
- b) il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;
- c) il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- d) l'art. 63 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni e integrazioni;
e) Il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Art. 1 da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 15/12/2025;

DISPONE,
per quanto indicato in narrativa:

1) **il rilascio Sig. Riccardo Binelli** residente a Fombio (LO) in via Roma 71, della **Concessione stradale (N. 44/2026)** richiesta con l'istanza citata in premessa, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni generali e speciali:

Prescrizioni generali

- a) la concessione viene rilasciata limitatamente alle competenze di questa Amministrazione in materia di viabilità, fatti salvi gli eventuali più restrittivi vincoli imposti da strumenti urbanistici vigenti, e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali il Concessionario assume ogni responsabilità, rimanendo inoltre obbligato a mantenere indenne e sollevata la Provincia da ogni azione, molestia o spesa che potesse, in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, essere loro causata dalla concessione medesima;
- b) il Concessionario avrà l'obbligo di riparare tutti gli eventuali danni ascrivibili ai lavori, ai depositi ed alle attività derivanti dall'attuazione della concessione di cui sopra;
- c) la Provincia si riserva la facoltà di revocare e modificare in qualunque tempo la concessione di cui trattasi e di imporre eventuali ulteriori condizioni, sia modificative che sostitutive o aggiuntive, senza che il concessionario abbia alcun diritto di pretendere compensi o risarcimento di danni. Nel caso di eventuali variazioni al corpo stradale o alla conformazione della strada, di qualunque natura ed importanza, il concessionario non potrà pretendere alcuna indennità per pregiudizi, incomodi o deprezzamenti che potrebbero essere arrecati alle opere eseguite in dipendenza della concessione, né potrà pretendere l'esecuzione di alcun lavoro di adattamento, sistemazione od altro da parte della Provincia;
- d) in conformità a quanto comunicato dalla società Snam Rete Gas S.p.A., con note assunte al prot. n. 38843 in data 13/12/2023 e prot. n. 652 in data 10/01/2024, si invita a prendere contatti con il Centro Snam Rete Gas competente per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi;
- e) gli obblighi e gli oneri indicati al precedente punto "b" si estendono anche alle condotte, agli impianti e ai servizi collocati entro le fasce di rispetto stradali;
- f) si intendono espressamente richiamate, al fine della loro rigorosa applicazione, tutte le prescrizioni dettate dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti, ed in particolare dal Nuovo codice della strada (Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 16.9.1996 n. 610), nonché dal "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 15/12/2025;
- g) la manutenzione delle opere realizzate nell'ambito della sede stradale (costituita, ai sensi del citato D. Lgs. n. 285/1992, dalla carreggiata e dalle sue pertinenze), formanti oggetto della concessione, è sempre a carico del Concessionario, il quale sarà tenuto, in seguito a semplice invito del Servizio scrivente e nei modi da questo prescritti, ad eseguirla senza indugio, a pena di immediata revoca della concessione e di risarcimento dei danni causati alla sede stradale o a soggetti terzi dalla mancata o carente manutenzione;

- h) poiché il rispetto delle presenti prescrizioni è essenziale per la sicurezza della circolazione veicolare, il richiedente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni che si verificassero a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori;
- i) nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati i criteri di sicurezza vigenti in materia;
- j) la presente concessione si riferisce ai soli aspetti inerenti alla sicurezza della circolazione stradale, nell'ambito delle competenze attribuite all'Ente proprietario della strada (Provincia di Piacenza) dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, e dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495, fermo restando a carico del concessionario l'espletamento delle eventuali procedure da espletare in base a disposizioni in materia urbanistico-edilizia.

Prescrizioni speciali

1. Le opere dovranno essere eseguite dal richiedente, a propria cura e spese ed in perfetta conformità ai particolari risultanti dalla domanda e dalla documentazione allegata, salvo quanto possa risultare specificatamente modificato dalle prescrizioni contenute nella presente Concessione;
2. la larghezza dell'accesso carraio e della relativa tombinatura della cunetta stradale alla progressiva km 15+550 in lato sinistro, sarà di m 8,80 circa e comporterà una occupazione complessiva di mq 8,80 circa di area pubblica (art. 46 Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria);
3. la suddetta tombinatura dovrà rimanere di uso pubblico;
4. lo scarico in cunetta stradale proveniente dall'immobile in oggetto dovrà essere solo ed esclusivamente di acque reflue (preventivamente trattate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia);
5. la tubazione di scarico di acque reflue, proveniente dall'immobile in oggetto, si immetterà alla progressiva chilometrica 15+550 circa in lato sinistro della strada provinciale in oggetto;
6. lo scarico avrà una lunghezza complessiva di m 0,50 circa e quindi una occupazione di area pubblica di mq 0,50 circa (art. 46 Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria);
7. dovrà essere posta la massima cura per non ostacolare lo scolo laterale delle acque della strada e di quelle delle cunette;
8. dovranno essere rigorosamente rispettate, in particolare, le quote e i raggi minimi di raccordo riportati nei disegni progettuali;
9. lo spurgo della condotta e la manutenzione delle opere eseguite nel corpo stradale e sue pertinenze, formanti oggetto della Concessione, sono sempre a carico del richiedente, il quale sarà tenuto ad eseguirli su semplice invito della Provincia e nei modi da questa prescritti sotto comminatoria di risarcimento dei danni causati alla proprietà provinciale della mancata manutenzione;
10. l'accesso dovrà essere sistemato in modo non solo da raccogliere o scaricare fuori strada le acque della carreggiata, ma anche da impedire che altre acque vengano riversate sulla strada provinciale;
11. il manufatto per la tombinatura del fosso dovrà essere dimensionato per resistere alle spinte laterali ed a qualunque carico possa transitare sulla strada;

12. la luce dei manufatti dovrà essere tale da assicurare un regolare smaltimento delle acque anche in epoca di dirotte e prolungate piogge, senza dar luogo a rigurgiti o tracimazioni, e senza provocare ristagni, rinterri ecc.;
13. la zona di banchina in corrispondenza agli accessi e la zona interna alla stessa dovranno essere protette da pavimentazione bituminosa e mantenute sempre senza fango;
14. ove la pendenza degli innesti fosse inevitabilmente rivolta verso la strada provinciale, si dovrà costruire un apposito manufatto provvisto di idonea griglia metallica a tutta larghezza, carrabile, per raccogliere e smaltire, in tombinatura, le acque stesse.
15. le dimensioni delle varie parti dei manufatti e la loro struttura saranno tali da poter resistere alle spinte laterali ed a qualunque carico possa transitare sulla strada;
16. lo spurgo della cunetta se intubata, lungo il fronte della proprietà è a carico del richiedente, il quale dovrà eseguirlo a semplice richiesta del personale provinciale preposto alla manutenzione e alla sorveglianza stradale, fermo restando che il Servizio predetto è autorizzato, senza altre formalità, ad effettuarlo d'ufficio, a danno e spese del richiedente, quando il medesimo non vi abbia provveduto nel termine che gli sarà stato prefissato al momento della richiesta;
17. nella esecuzione dei lavori è vietato danneggiare la strada in oggetto e relative pertinenze, qualora ciò si verificasse per causa maggiore, è fatto obbligo al richiedente di provvedere al ripristino delle parti danneggiate nel più breve tempo possibile;
18. eventuali ulteriori danni alla strada ed alle sue pertinenze che si verificassero in corso d'opera, dovranno essere perfettamente riparati, a cura e spese di codesto richiedente, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni dal loro verificarsi e nei modi che saranno indicati dalla Provincia;
19. qualora non venga osservato detto termine, la Provincia farà eseguire tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per la sicurezza della viabilità e per la manutenzione del piano viabile, addebitando a codesto richiedente tutte le spese sostenute comprese quelle tecniche;
20. i lavori, oggetto della concessione, dovranno essere ultimati nel termine di dodici mesi dalla data del ricevimento, da parte del Concessionario, della lettera di comunicazione dell'avvenuto rilascio della concessione stessa. Nel caso in cui i lavori non vengano ultimati entro il termine anzidetto, in assenza di conveniente proroga che dovrà essere tempestivamente richiesta, qualora necessario, dal Concessionario, la concessione dovrà ritenersi decaduta ad ogni effetto e il Concessionario sarà obbligato a ripristinare la situazione preesistente, entro i termini che verranno disposti e comunicati da questa Provincia;
21. il richiedente dovrà comunicare l'inizio e la fine dei lavori allo scopo di consentire l'eventuale sorveglianza da parte del personale della Provincia;
22. la presente concessione, a termini del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, dovrà essere esibita sul luogo dei lavori a qualsiasi richiesta del personale provinciale o delle forze dell'ordine;
23. il tratto interessato dai lavori dovrà essere segnalato a cura del richiedente, sia di giorno che di notte, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 16/09/1996 n. 610, rimanendo a totale carico del richiedente stesso ogni responsabilità per danni arrecati a persone o cose in dipendenza dei lavori oggetto della presente concessione;

2) **di dare atto** che la presente concessione è esente dal pagamento del canone ai sensi dell'articolo 52 comma 2 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 15 dicembre 2025;

3) **di dare atto**, inoltre, che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa o accertamenti di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del visto di regolarità contabile;

4) **di dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028 vigenti, e inizialmente approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 37 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 38 (Bilancio di Previsione) del 22 dicembre 2025, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2026-2028, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 130 del 30/12/2025.

pb

**Sottoscritta dal Dirigente
(REGGI ANDREA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1364 del 08/10/2026

Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 56 DI BORLA. CONCESSIONE STRADALE (N. 44/2026) PER REGOLAMENTARE E AMPLIARE FINO A M 8,80, UN ACCESSO CARRAIO ESISTENTE, NON CENSITO, AL 15+550 CIRCA IN LATO SINISTRO, NEL TERRITORIO COMUNALE DI VERNASCA..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 08/10/2026

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale